



«Istruire di meno educare di più».
Riforme e Riformatori nell'Italia liberale
(1862-1907)

di Annamari Nieddu

Università degli Studi di Sassari

(annamari@uniss.it)

Abstract

Questo saggio ripercorre il dibattito sull'educazione del giovane delinquente così come emerge dai regolamenti adottati dalle autorità penitenziarie italiane dopo l'Unità. Nuove esigenze emersero in un contesto segnato dalla persistenza di molti timori tradizionali, mentre la società italiana attraversava profondi cambiamenti politici ed economici.

Un nuovo atteggiamento prese ad affiorare quando negli anni settanta dell'Ottocento la delinquenza minorile diventò per la prima volta un'emergenza pubblica. Lo stesso concetto di «devianza» andava cambiando assai rapidamente, da generico rifiuto di valori condivisi e di regole sociali, a specifica violazione di una norma stabilita da uno Stato smanioso di affermare la propria autorità. Sicché i minori delinquenti – fino ad allora semplici «discoli», «monelli», «vagabondi» – si ritrovarono improvvisamente inseriti tra i «socialmente pericolosi», «traviati da ricondurre al bene» attraverso la creazione e la legittimazione del potere di sequestrare, detenere, mettere al bando, punire o rieducare il minore colpevole

di adottare condotte più o meno antisociali¹. Per il ceto politico post-unitario, la questione era insieme «domestica, patriottica e umanitaria»².

Questo saggio ricostruisce la storia delle norme concernenti l'istruzione primaria e secondaria nei quattro principali regolamenti che si succedettero dal 1862 al 1907 negli istituti carcerari minorili italiani. In quell'Italia segnata anche dall'avanzamento della medicina, dai progressi nell'antropologia criminale, dallo sviluppo degli studi sociologici, pedagogici e psicologici, etc., c'era chi seguendo le impostazioni lombrosiane si proclamava assolutamente contrario a istruire il minore detenuto³. Nella prospettiva lombrosiana la fanciullezza costituiva un'età succube di «sentimenti negativi»: «collera», «gelosia», «vendetta», «tendenza a mentire», e tante altre «anomalie» della psiche, che crescendo erano destinate a scomparire, a patto però di ricevere una rigida «educazione conveniente» per lo sviluppo di un «senso morale» compiuto. Non a caso secondo Lombroso «sono da abolire le scuole nelle carceri, le quali offrono nuovi

¹ Sul problema dei minori da «ricondere al bene» cfr. F. Dalmazzo, *La tutela sociale del minore abbandonato o traviato*, Bocca, Milano, Torino e Roma 1910, pp. 56 ss.; A. Borgonzone, *Un giurista dinanzi alla questione minorile nell'Italia liberale: Lino Ferriani (1852-1921)*, «Ordines», 1 (2011), pp. 155-174; G. Novelli, *La rieducazione dei minorenni dal punto di vista scientifico, sociale e giudiziario*, «Rivista di diritto penitenziario», 2 (1938), pp. 240 ss.; V. Nuti, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità d'Italia*, Nuova Italia, Firenze 1992; Cfr. inoltre B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do? Minori famiglie istituzioni (1865-1914)*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 17 ss.; F. Colao, *L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*. *La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale*, «Historia et ius» 10 (2016), pp. 1-4; R. Raimondo, *Audaci filantrope e piccoli randagi*, Spaggiari, Parma 2016, pp. 9-31. Per la nascita della categoria della «pericolosità sociale» cfr. P. Marchetti, *Le "sentinelle del male". L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, pp. 1009-1020 e P. Costa, *Pagina introduttiva. I diritti dei nemici: un ossimoro?* entrambi in «Quaderni fiorentini» 38 (2009), rispettivamente pp. 1009-1020 e pp. 4-5; e ancora P. Marchetti, *Razza e criminalità. Un dibattito italiano di fine Ottocento*, e P. Passaniti, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, entrambi in *Questione criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di L. Lacchè e M. Stronati, EUM, Macerata 2014, rispettivamente pp. 128-140, 161 ss.; A. M. Platt, *L'invenzione della delinquenza. La definizione sociale della delinquenza minorile*, Guaraldi, Rimini e Firenze 1975, pp. 67 ss.

² E. Bianciardi, *Primo Congresso internazionale per l'infanzia. Memorie discussioni e processi verbali*, Milano 1899, pp. 111, *passim*. Al primo Congresso internazionale per l'infanzia si affrontarono tutti gli aspetti relativi all'infanzia e all'adolescenza, da quelli igienico-sanitari a quelli educativi, giuridici, assistenziali legislativi. Particolare attenzione venne dedicata all'infanzia maltrattata e traviata.

³ R. Garofalo, *Di un criterio positivo della penalità*, Napoli 1880, pp. 37-38; Id., *Criminologia. Studio sulle cause e sui mezzi di repressione*, Torino 1885, pp. 140-141; Id., *L'educazione popolare in rapporto alla criminalità in Italia*, Torino 1896, pp. 30-36. Cfr. anche gli scritti di L. Ferriani, *Minorenni delinquenti. Saggio di psicologia criminale*, Milano 1895, pp. 406-407, 415 ss., 441 ss.; Id., *I delitti della società*, Como 1906, p. 229, e il celebre saggio di E. Ferri *Socialismo e criminalità*, Roma-Torino 1883, pp. 95 ss. e 107 ss.

strumenti di delitto ai ricoverati, nuovi modi di associarsi». Come suggeriva l'antropologo criminalista, «negli istituti che accolgono i giovanetti si deve badare assai più che imparino un lavoro, a che siano educati che non istruiti»⁴. Per contro altri giuristi, scienziati, filosofi, uomini politici, ecc., erano dell'opinione che i condizionamenti ambientali – in particolare la natura criminogena dell'«ignoranza» legata alla «miseria» – prevalessero sui fattori psicologici soggettivi e sulle asserite predisposizioni ereditarie. I bassissimi tassi di alfabetizzazione tra i delinquenti minorenni ne sarebbero stati la dimostrazione più lampante. Riacciacciandosi al grande dibattito europeo avviato con i congressi penitenziari internazionali di Londra dal 1875, questa seconda scuola di pensiero esaltava l'istruzione come strumento di difesa dell'ordine pubblico e insieme come leva per la prevenzione e per la correzione della devianza minorile⁵. È evidente che ciò richiedeva un impegno attivo delle istituzioni. Come asseriva il giurista bolognese Ugo Conti, intervenendo al primo Congresso internazionale per l'infanzia tenutosi a Firenze nell'ottobre 1896, l'istruzione del minore travolto non poteva essere lasciata all'iniziativa privata – come per gli enti pii sorti nella Lombardia e nel Piemonte della prima metà dell'Ottocento, e successivamente diffusisi a macchia d'olio in tutta la penisola –, ma «è una funzione dello Stato, [...] per lo Stato è un provvedimento, un dovere, un'obbligazione da soddisfare»⁶.

⁴ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Torino 1878, pp. 112 ss., 149 ss.; C. Lombroso, A. Marro, *I germi della pazzia morale e del delitto nel fanciullo*, «Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale», 3 (1883), pp. 158-167. Per una riflessione di Lombroso sui minori cfr. P. Guarneri, *Un piccolo essere perverso: il bambino nella cultura scientifica tra Otto e Novecento*, «Contemporanea», 9 (2006), pp. 263 ss. Sulle vicende relative alla nascita e allo sviluppo della scuola positiva in Italia si rinvia a M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, «Quaderni fiorentini», 3-4 (1974-75), pp. 557-642; G. Veratti, *Educazione e delinquenza in rapporto colla scuola colla famiglia e la società*, Bologna 1889, pp. 21-24.

⁵ Secondo il medico e deputato Napoleone Colajanni, la causa della delinquenza minorile andava ricercata nelle condizioni miserevoli in cui versavano ampi strati della popolazione che inducevano i giovani all'ozio e al vagabondaggio. Era innegabile che nell'esercito di delinquenti minorenni gli analfabeti fossero la maggioranza. Cfr. N. Colajanni, *Minorenni delinquenti*, «La riforma sociale», 3 (1895), pp. 62 ss.; G. Mazzini, *I doveri dell'uomo*, Roma 1872, pp. 74 ss.; F. Turati, *Il delitto e la questione sociale. Appunti sulla questione penale*, Controcorrente, Bologna (1913 [1883]), pp. 66 passim; P.G. D'Haussonville, *Le combat contre le vice*, «Revue des Deux Mondes», 3 (1887), pp. 564 ss.; E.M. Caro, *Problèmes de morale sociale*, Paris 1876, pp. 291 ss.

⁶ U. Conti, *Azione dello Stato nell'assistenza dei minorenni abbandonati. Forme e mezzi di tale assistenza*, «Rivista della beneficenza pubblica», 40 (1912), pp. 749 passim; U. Conti, *Il problema dei Riformatori. Appunti*, Milano 1894, pp. 100 passim; G. Veratti, *Educazione e delinquenza* cit., pp. 29 ss.

Per volontà dell'amministrazione giudiziaria del nascente Stato italiano si istituiva il 16 febbraio 1862 una Commissione appositamente incaricata di analizzare i problemi relativi alla riforma penitenziaria⁷. Rifacendosi ai risultati del Congresso penitenziario internazionale tenutosi a Francoforte nel 1857, la commissione governativa rilevava l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture pubbliche adatte a ricevere il minore corrigendo, con particolare riguardo per il personale preposto all'educazione del fanciullo traviato⁸. L'intento era quello di incoraggiare la pubblica amministrazione a sottoscrivere intese con gli stabilimenti privati disposti a offrire lavoro – sia agricolo sia industriale –, e così a partecipare – unendo l'utile privato al pubblico interesse – alla moralizzazione della gioventù traviata⁹.

Il 27 novembre 1862 il Primo Ministro nonché Ministro degli Interni *ad interim* Urbano Rattazzi emanava un Regolamento per le Case di Custodia governative che disponeva la destinazione alla pena della custodia non soltanto per i condannati in applicazione degli artt. 89, 92, 93 del Codice penale sardo e per i ricoverati su ordine delle Corti e dei Tribunali in base agli artt. 88, 441, 446 del Codice penale sardo, ma anche per gli internati per correzione paterna ai termini delle leggi civili (artt. 222, 223)¹⁰. Sulla base dell'art. 2 del regolamento il Ministro dell'Interno poteva affidare i giovani discoli o abbandonati a pubblici istituti che avessero per scopo l'educazione correzionale e professionale. Nel nuovo ordinamento erano previste sia l'educazione-rieducazione dei giovani corrigendi, sia il disciplinamento. L'educazione civile avrebbe garantito risultati ottimali se impartita a completamento dell'istruzione morale e reli-

⁷ Cfr. *Relazione al Ministero dell'Interno della commissione istituita con reale decreto il 16 febbraio 1862 per l'esame dei vari quesiti relativi alle materie penitenziarie e il disegno di legge preparato dalla medesima*, 1863, pp. 9-15.

⁸ Cfr. M. Beltrani Scalia, *I Congressi e la questione penitenziaria*, «Rivista di discipline carcerarie», 1 (1871), pp. 15-16; *Relazione al Ministro dell'Interno cit.*, pp. 29 ss.

⁹ Cfr. G. Bolis, *Dei giovani oziosi e vagabondi*, «Effemeride carceraria», 4 (1869), pp. 292-316 e *Relazione al Ministro dell'Interno cit.*, pp. 34 ss.; N. Vazio, *Introduzione*, «Effemeride carceraria», 1 (1865), pp. 13-14 e C. J. A. Mittermaier, *Stato attuale della questione sulle carceri in relazione ai moderni risultati della legislazione e delle esperienze specialmente rispetto all'isolamento*, Firenze 1861, pp. 136 ss.

¹⁰ Regio decreto (d'ora in poi Rd) del 27 novembre 1862, n. 1018 che approva il Regolamento per le Case Penali di Custodia del Regno. Cfr. U. Conti, *Case di Custodia*, «Digesto italiano», vol.VI (parte II), Torino 1891, pp. 217-219, p. 225; A. Mencarelli, *Gli istituti di rieducazione per i minorenni in Italia nella seconda metà dell'800*, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia 1985, pp. 20 ss.

giosa ¹¹.

Spettava al Cappellano della Casa di Custodia il duplice compito d'impartire l'educazione morale e religiosa e di provvedere all'istruzione civile: il Cappellano doveva educare e istruire secondo un preciso ordine di priorità che privilegiava l'educazione rispetto all'istruzione ¹². Le Case di Custodia erano chiamate a reggersi su quel principio dell'istruzione-educativa che nel neonato Stato italiano significava una sovrapposizione funzionale tra i due ruoli di cappellano e di maestro, con conseguente fusione degli insegnamenti morali, religiosi e civili, come teorizzato dai cultori delle scienze carcerarie del tempo¹³.

La giornata dei fanciulli all'interno della casa di correzione era scandita da numerose incombenze che andavano dall'espletamento dell'igiene personale al riassetto del letto, dall'assistenza alla messa alla consumazione dei pasti. Vi era un tempo per il lavoro e un tempo per la scuola, mentre la ricreazione, benché fosse prevista, era dedicata quasi interamente agli esercizi ginnici. Indipendentemente dalla stagione, i fanciulli non potevano trascorrere a letto più di otto ore¹⁴.

I minori detenuti avevano la possibilità di frequentare la scuola un'ora e mezza tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi – in questi ultimi, le ore potevano salire a due –¹⁵. La scuola era organizzata in due «gradi». Il primo grado, la «Scuola inferiore», prevedeva l'insegnamento del catechismo «della diocesi» (con la possibilità per gli «acattolici» di un essere affidati alle cure di ministri dei rispettivi culti): il fanciullo doveva imparare a leggere, scrivere e far di conto, oltre ai rudimenti del «disegno lineare»¹⁶. Il secondo «grado», la «Scuola superiore», era destinato a coloro che avessero superato con buon esito il primo livello. In questa seconda fase era previsto l'insegnamento della grammatica italiana, della geografia, della storia naturale, della storia patria e della contabilità, più due lezioni settimanali di calcolo mentale¹⁷. Erano altresì previsti specifici cor-

¹¹ A. Bernabò Silorata, *L'istruzione e le case di pena*, «Effemeride carceraria», 1 (1865), pp. 654 ss.; S. Biffi, *Sui Riformatorj pei giovani*, Milano 1870, pp. 184-185.

¹² G. De Sanctis, *Riformatori. Studi, note e ricordi*, Roma-Milano 1908, pp. 320 ss.; S. Biffi, *Sui Riformatorj pei giovani* cit., pp. 184 ss.; L. Ferriani, *Minorenni delinquenti* cit., pp. 440 ss.

¹³ A. Ferrarese, *Istruzione e biblioteche carcerarie all'indomani dell'Unità d'Italia. Alcune riflessioni sul caso di Legnago (1870-1875)*, «Studi veronesi», 7, pp. 7 ss.

¹⁴ Rd del 2 novembre 1862, n. 1018 cit., art. 7.

¹⁵ Ivi, art. 30.

¹⁶ Ivi, artt. 28, 31.

¹⁷ Ivi, art. 31.

si di musica vocale e strumentale per i più dotati e i più diligenti gli allievi del corso di musica strumentale potevano esercitarsi un'ora al giorno, sottraendola al tempo da dedicare alle attività lavorative¹⁸. Il Maestro-Cappellano, con il consenso del Direttore, poteva farsi assistere nelle sue funzioni dai migliori allievi della «Scuola superiore», che assumevano il titolo di «monitori», e conseguentemente portavano al braccio sinistro un distintivo «gallone di lana bianca»¹⁹.

Puntuali verifiche sulla qualità dell'apprendimento dovevano tenersi ogni tre mesi²⁰, e tutti i detenuti andavano sottoposti entro i «primi tre giorni dell'anno» a un esame generale²¹.

L'istruzione elementare restava però ai margini di un regolamento che privilegiava di gran lunga l'educazione professionale: non a caso tutte le ore della giornata non destinate all'adempimento dei doveri e delle pratiche di religione, alla mensa e alla ricreazione finivano per essere assorbite dal lavoro, che doveva «ammaestrare» i detenuti «nelle industrie più necessarie ai bisogni della vita»²². Nella legge non si fa alcun accenno alla scuola primaria e ai suoi programmi. Tuttavia, il vero problema era costituito dall'inadeguatezza degli impiegati e delle guardie carcerarie, che abituate a trattare con il detenuto adulto della casa di pena e del carcere giudiziario, erano palesemente inadatte a svolgere il delicato ruolo di educatori. Questo primo Regolamento si basava su criteri essenzialmente punitivi – a partire dall'uso dell'aggettivo «penali» per le Case di Custodia per fanciulli –, lasciando insoddisfatti gli studiosi delle questioni carcerarie minorili²³.

Nel novembre 1876 veniva presentato un nuovo provvedimento, che accompagnato da una relazione indirizzata al sovrano e redatta dal Ministro degli Interni Giovanni Nicotera, stabiliva l'urgenza di delegare ad appositi istitutori e a maestri versati nelle discipline pedagogiche la direzione, la sorveglianza e l'educazione civile e professionale dei minori rinchiusi nelle Case di Custodia. Nicotera proponeva di favorire la creazione della figura dell'istitutore, una sorta di “buon padre di famiglia”, da affiancare al direttore, con lo speciale compito di dirigere e sorvegliare l'e-

¹⁸ Ivi, art. 32.

¹⁹ Ivi, art. 33.

²⁰ Ivi, art. 34.

²¹ Ivi, art. 35.

²² Ivi, artt. 19 e 20.

²³ A. Doria, *I Riformatori Governativi italiani. Notizie storiche e statistiche e di cronaca*, Roma 1907, pp. 13 ss.

ducazione civile dei minori rinchiusi. Lo stesso servizio di maestro doveva diventare autonomo, vero e proprio impegno governativo²⁴. Il Decreto emanato successivamente alla relazione rispondeva in parte alle istanze del Ministro: pur acconsentendo alla creazione di posti di istitutore per l'educazione morale, civile e professionale dei giovani corrigendi, lasciava tuttavia in vigore la norma secondo cui il cappellano degli stabilimenti carcerari poteva fungere anche da maestro, qualora tale ruolo non fosse stato affidato ad insegnanti appositi²⁵.

Nel 1877 il Ministro degli Interni, insoddisfatto del Decreto, chiedeva l'approvazione di un nuovo regolamento che apportasse modifiche significative alla normativa riguardante l'educazione dei minori internati. Appoggiato dal Direttore Generale delle Carceri Luigi Pavolini, Nicotera insisteva affinché il cappellano fosse sollevato dall'incarico d'impartire l'educazione civile ai minori reclusi, e l'educazione e l'istruzione dei minori internati fossero affidati all'istitutore e al maestro²⁶.

Nel nuovo regolamento per le Case di Custodia per minorenni venivano confermate le nuove figure degli «istitutori o censori» al posto delle guardie carcerarie. L'istitutore spiccava per importanza, sovrastando le figure del maestro e dei maestri d'arte²⁷. La nuova normativa doveva servire per favorire l'«emenda» dei minori reclusi attraverso il rafforzamento dell'educazione morale e dell'istruzione civile, ma soprattutto attraverso il consolidamento di quell'istruzione «industriale» che consisteva nell'apprendimento di un'arte o di un mestiere²⁸. Nello spirito del Rego-

²⁴ «L'educazione ed istruzione dei giovinetti è un magistero del tutto speciale che vuole essere confidato non a funzionari amministrativi, bensì a uomini che siano versati principalmente nelle discipline pedagogiche, e che alla cultura dell'intelletto aggiungano la delicatezza del sentimento per sapersi condurre verso i poveri traviati con affetto e autorità di genitori che la morte rapì a quegli infelici, o dai quali vennero duramente abbandonati». Nicotera chiedeva inoltre che istitutori e maestri avessero il diritto e anzi l'obbligo di alloggiare nelle Case, onde poter «da mattina a sera attendere diligentemente al rispettivo loro ufficio» cfr. G. Nicotera, *Relazione a S.M. del Ministro dell'Interno fatta in udienza del 19 novembre 1876*, «Rivista di discipline carcerarie», 6 (1876), pp. 105-106, si tratta della promessa al Rd del 19 novembre 1876, n. 3512.

²⁵ Rd del 19 novembre 1876, n. 3512.

²⁶ *Relazione presentata a S.M. dal Ministro dell'Interno nell'udienza del 29 novembre 1877*, in Gazzetta Ufficiale (d'ora in poi G.U.) del 26 dicembre 1877, n. 300; C. Bocchi, *La correzione coatta de' minorenni traviati e delinquenti. Osservazioni e proposte*, Parma 1881, pp. 28-29; F. Volpicella Filippo (1877), *Sui Riformatori per minorenni*, «Rivista di discipline carcerarie», 7 (1877), pp. 85 e 429; M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia. Studi e proposte*, Roma 1879, pp. 332.

²⁷ *Regolamento per le Case di Custodia*, annesso al Rd del 29 novembre 1877, n. 4190 (serie 2°), capo II, § 1, art. 12.

²⁸ *Relazione presentata a S.M. dal Ministro dell'Interno cit.*, p. 5214.

lamento l'elemento educativo era preponderante. Al direttore e all'istitutore veniva richiesto di comportarsi da "buoni padri di famiglia", di osservare da vicino il carattere e le inclinazioni dei giovani reclusi, con l'obiettivo di ricondurli sulla retta via²⁹.

L'istitutore doveva essere un uomo di provata moralità, aver compiuto trent'anni ed essere in possesso della patente di maestro elementare di grado superiore. L'esperienza certificata in Collegi-Convitti, o in altri istituti scolastici pubblici o privati era da considerarsi un titolo preferenziale³⁰.

L'introduzione dell'istitutore avrebbe finito per creare attriti in molte Case di Custodia, modificando i tradizionali equilibri – che vedevano i direttori primeggiare incontrastati –, e così compromettendo il buon andamento di più di un istituto³¹. Al maestro spettava il compito di fare lezione ogni giorno in tutte le classi ma anche quello di tenere conferenze "speciali" per gli allievi. Incombeva sul maestro anche l'impegno di occuparsi della biblioteca e della distribuzione dei libri agli alunni. Doveva inoltre essere pronto a sostituire l'istitutore nei giorni festivi o in caso d'impedimento³². Anche il maestro era sottoposto al controllo ingombrante dell'istitutore, al quale doveva riferire i risultati del proprio insegnamento, proporre la nomina degli studenti collaboratori per la didattica («monitori»), nonché presentare un rapporto periodico sull'andamento dell'anno scolastico³³.

L'istruzione civile doveva essere sufficiente a formare onesti operai³⁴. Ai giovani traviati infatti veniva impartita appena un'ora e mezza di lezione al giorno, un tempo a malapena sufficiente per imparare a leggere e a

²⁹ M. Beltrani Scalia, *La riforma penitenziaria in Italia* cit., pp. 332.

³⁰ *Regolamento per le Case di Custodia* cit., capo II § 3, art. 1.

³¹ Dipendeva dal direttore lasciarsi sopraffare o meno, ma per la natura del suo ufficio e per «l'indole morale di tutte le sue attribuzioni», l'istitutore avrebbe spesso finito per «credersi allo stesso livello [...] e quasi superiore a lui», creando un «dualismo perniciosissimo», cfr. C. Bocchi, *La correzione coatta* cit., pp. 29-30. Cfr. inoltre A. De Sanctis, *Accenni pedagogici a proposito della riforma delle Case di Custodia*, «Rivista di discipline carcerarie», 7 (1877), pp. 197 ss. e 372 ss.; Conti, *Il problema dei Riformatori* cit., pp. 110-111; G. Veratti, *Della riforma degli istituti educativi coatti per minorenni traviati e discoli in Italia*, Bologna 1879, pp. 4 ss.

³² *Regolamento per le Case di Custodia* cit., capo II, § 4, artt. 30, 34.

³³ Ivi, artt. 31, 32 e 35.

³⁴ Cfr. a questo proposito S. Biffi, *Opere Complete del Dott. Serafino Biffi, Riformatori per i giovani*, 5 voll., IV. *Riformatori per i giovani*, Milano 1902; L. Guilleme, *Le Congrès Pénitentiaire Internationale de Stockholm*, I, Neuchâtel 1879, pp. 363 ss.; A. Bianchi, *Informazione sulle questioni relative ai minorenni nei congressi penitenziari internazionali dal 1872 al 1900*, «Rivista di discipline carcerarie», 25 (1900), pp. 64 ss.

scrivere; a esercitare la calligrafia; ad affinare la conoscenza della lingua italiana; ad apprendere le basi dell'aritmetica; a destreggiarsi nel sistema metrico decimale; a impraticarsi nel disegno lineare; ad apprendere qualche elemento di geografia e di storia patria, insieme con qualche nozione di scienze fisiche e naturali³⁵. Gli studenti meno diligenti erano obbligati a ripetere le materie in cui il profitto risultava insufficiente³⁶. Gli altri potevano essere premiati dalle autorità nel corso di una cerimonia ufficiale³⁷.

Perfino il cappellano che si occupava dell'istruzione religiosa, e i maestri d'arte che si occupavano dell'istruzione professionale, dovevano rendere conto del proprio operato agli istitutori, riferendo periodicamente circa la condotta di ciascun allievo, e segnalando i più meritevoli e i «disadattati ad apprendere l'arte o mestiere»³⁸.

Nonostante il nuovo Regolamento fosse marcatamente innovativo, nelle Case di Custodia governative permasero quasi inalterate le contraddizioni che i legislatori avevano sperato di risolvere. Non vennero meno i problemi riguardanti la promiscuità per cui gli oziosi, i vagabondi, i discoli ribelli alla patria o alla patria potestà, i minorenni delinquenti dichiarati privi di discernimento finivano per convivere in un unico stabilimento carcerario. Restava inalterata la disparità di trattamento tra le diverse categorie di minori: quelli assolti perché giudicati privi di discernimento venivano trattenuti nella Casa di Custodia fino ai diciotto anni (discoli e vagabondi fino ai ventuno), mentre i discoli condannati perché provvisti di discernimento, venivano – a parità di reato commesso – liberati dopo aver scontato una pena di breve durata³⁹.

Nell'ottobre del 1888 il Direttore generale delle Carceri Martino Beltrani Scalia scriveva dietro sollecitazione del Ministro dell'Interno Francesco Crispi:

Animata dal desiderio di mettere gli istituti di correzione pei minorenni in grado di corrispondere al vero loro scopo, la Direzione Generale

³⁵ *Regolamento per le Case di Custodia* cit., capo V, § 8, artt. 93, 95.

³⁶ *Ivi*, art. 94.

³⁷ *Ivi*, art. 96. Se i punti di merito ottenuti durante l'anno scolastico «per lodevole condotta nello studio» raggiungevano una quota stabilita. I premi consistevano in libri «istruuttivi e dilettevoli», o in più appetibili libretti della Cassa di Risparmio, «per un capitale da 5 a 10 lire», da riscuotere al momento della liberazione dalla Casa.

³⁸ *Ivi*, capo II, § 6, artt. 42-47 e artt. 97, 99.

³⁹ Cfr. U. Conti, *Il problema dei Riformatori* cit., pp. 118-119; F. Volpicella, *Sui Riformatori per minorenni*, «Rivista di discipline carcerarie», 7 (1877), pp. 85; M. Pellegrino, *Le Case di Custodia ed i Riformatori per minorenni in Italia*, Boscomarengo 1880, pp. 26-27.

delle carceri, in seguito ad accurati studi, ha dovuto convincersi che non si sarebbe potuto raggiungere l'intento senza provvedere prima ad una rigorosa classificazione dei ricoverati secondo la loro condizione giuridica⁴⁰.

A partire da queste considerazioni prendevano avvio i lavori che avrebbero portato un'importante riforma degli istituti di correzione per minori⁴¹. Seguendo gli orientamenti adottati nel codice penale Zanardelli del 1889, il 1° febbraio 1891 veniva emanato un nuovo *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno*. Si trattava del primo testo normativo in cui le nascenti concezioni special-preventive prendevano corpo, e la vecchia concezione esclusivamente punitiva dell'esecuzione penale veniva incrinandosi⁴². Le Case di Custodia, o Riformatori governativi, dovevano accogliere una sola categoria di ricoverati, adeguandosi alle disposizioni contenute nel Codice penale Zanardelli, alla Legge di Pubblica sicurezza – entrata anch'essa in vigore nel 1890 – e al Codice civile Pisanelli. Il *Regolamento generale* prevedeva che i Riformatori dovessero distinguersi in istituti di educazione e di correzione, istituti di educazione correzionale e istituti di correzione paterna. Le tre specie di istituti dovevano adottare il sistema di segregazione notturna, e articolarsi in sezioni distinte per fasce d'età⁴³. L'istruzione civile era affidata al cappellano, che nel farsene carico assu-

⁴⁰ Cfr. Conti *Case di Custodia* cit., p. 225.

⁴¹ *Ibidem*; D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria*, «Rassegna di studi penitenziari», 6 (1956), pp. 320 ss.

⁴² *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno*, approvato con Rd del 1° febbraio 1891, n. 260. Cfr. M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento generale per gli Stabilimenti Carcerari e per i Riformatori Governativi del Regno 1891*, Tipografia delle Mantellate, Roma 1957, pp. 1 ss.

⁴³ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari* cit., Parte I, Capo I, artt. 5, 11, 12. I primi erano destinati ad accogliere i minorenni colpevoli di delitti comuni che non avessero compiuto i nove anni al momento della commissione del reato (art. 53 e prima parte dell'art. 54 del codice penale); i secondi erano destinati ad accogliere i minorenni da ricoverare in ottemperanza alla legge di Pubblica Sicurezza (artt. 114 e 116: oziosi, vagabondi, meretrici abituali, minori di diciotto anni privi di genitori o figli di genitori incapaci a provvedere alla loro educazione e sorveglianza); gli ultimi erano destinati ad accogliere i minorenni da ricoverare in ottemperanza alla legge sulla correzione paterna (art. 222 del codice civile). Il regolamento del 1891 era il risultato delle riflessioni maturate all'interno della scuola del positivismo criminologico che aveva individuato nel trattamento differenziato, scientifico ed individualizzato il nuovo cardine della politica penitenziaria che poneva in primo piano le realtà umana e sociale del condannato.

meva le stesse funzioni e le stesse attribuzioni del maestro⁴⁴. Il regolamento si riservava tuttavia di valutare caso per caso in quali particolari stabilimenti l'insegnamento scolastico doveva essere affidato a maestri qualificati, precisando che «colà dove sarà riconosciuta necessaria è forza assegnare al maestro la posizione che merita»⁴⁵.

La nuova normativa esaltava la figura dei cappellani, attribuendole un'autorità e un'importanza di gran lunga superiori a quelle contenute nella normativa precedente. «Istruire di meno, educare di più» era il criterio base a cui attenersi⁴⁶. Lo Stato doveva adempiere alla sua più alta e feconda missione, vale a dire la protezione giuridica dei minorenni, attraverso l'educazione morale, che non aveva controindicazioni, e anzi veniva considerata non soltanto il vaccino migliore per la prevenzione del delitto, ma anche medicina più efficace per la cura del delinquente. La ritrovata preferenza accordata ai cappellani sui maestri, dunque all'educazione morale sull'educazione civile era la conseguenza degli accesi dibattiti che animavano i criminalisti, i giuristi e la politica⁴⁷.

Ogni stabilimento poteva dotarsi autonomamente di un regolamento interno che stabiliva in quali giorni e a quali orari dovessero essere impartite le lezioni. Il maestro doveva tenere un puntuale registro dei ricoverati ammessi alla scuola, con l'indicazione del grado d'istruzione all'ingresso, della condotta tenuta e dei progressi fatti da ciascuno. Erano previste letture morali adatte alle capacità intellettive dei fanciulli detenuti⁴⁸. Esclusivamente per le Case di correzione e per i Riformatori il regolamento prevedeva la nomina di maestri incaricati d'impartire «insegnamenti speciali quali il disegno, la musica, la ginnastica. I maestri di tali insegnamenti erano sottoposti a regole speciali, da stabilirsi tramite

⁴⁴ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari cit.*, Capo VI, § 13, art. 132. Cfr. M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento generale per gli Stabilimenti Carcerari cit.*, p. 45.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ La nota frase pronunciata dal ministro della pubblica istruzione Guido Baccelli «istruire quanto basta educare più che si può» è la sintesi di un dibattito che invocava l'educazione come principale dovere nelle scuole statali. Cfr. Rd del 29 novembre 1894 n. 525.

⁴⁷ Sulla riforma dei programmi nelle scuole elementari. Cfr. inoltre A. Guarneri-Ventimiglia, *La delinquenza e la correzione dei minorenni*, Roma 1908, pp. 128 *passim*; S. G. Bosco, *Scritti sul sistema preventivo nell'educazione della gioventù*, a cura di P. Braido, La Scuola Editrice, Brescia 1965, pp. 291 ss.; S. Vinciguerra, S. Chiaberto, *Don Bosco e i «giovani discoli»*. Considerazioni sui riflessi del sistema penale minorile nell'opera e nel pensiero di Don Bosco», in *Don Bosco e Brasilia. Profezia, realtà sociale e diritto* a cura di C. Semeraro, Cedam, Padova 1990, pp. 219-243; L. Ferriani, *Minorenni delinquenti cit.*, pp. 440 ss.

⁴⁸ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari cit.*, Capo VI, § 13, artt. 125-127.

apposite convenzioni, o da fissarsi di volta in volta secondo l'orientamento espresso dall'autorità dirigente, in ogni caso con l'approvazione del Ministero⁴⁹. Negli stabilimenti di detenzione femminile l'educazione e l'istruzione civile era affidate a una o più suore, oppure a non meglio precisata «altra insegnante»⁵⁰. Al maestro spettava anche il dovere di denunciare le infrazioni alle regole e i danneggiamenti provocati dai detenuti o dai ricoverati al materiale scolastico⁵¹. Per vigilare sulla corretta esecuzione dei regolamenti e sull'istruzione e sulla tutela morale del detenuto veniva istituita poi un'apposita commissione visitatrice, che tra i suoi diversi compiti era chiamata ad assistere agli esami periodici dei ricoverati e dei condannati⁵². L'educazione religiosa e morale veniva impartita dal cappellano, che era tenuto a fare «speciali conferenze morali ed educative sui doveri verso Dio, verso il prossimo, verso la patria»⁵³. I programmi scolastici penitenziari venivano parificati dall'art. 399 a quelli delle scuole elementari del Regno, sicché tutti i ricoverati nelle case di correzione e nei riformatori erano obbligati a frequentare le lezioni, e venivano ammoniti se considerati studenti disattenti⁵⁴, o ricompensati se considerati studenti meritevoli⁵⁵.

Il regolamento del 1891, pur contenendo tante «idee piene di dottrina e di generosità», venne considerato dal successore alla Direzione Generale delle Carceri Alessandro Doria poco innovativo, e anzi per tanti aspetti peggiore della precedente normativa, a suo dire più avanzata. Nel regolamento del 1891 si continuava infatti ad affidare i corrigendi alle cure di sorveglianti del tutto inadeguati a sostenere il peso della rieducazione necessaria a riabilitare⁵⁶. Occorreva valutare meglio le qualità dei dirigenti delle strutture per minori, ma soprattutto bisognava selezionare

⁴⁹ Ivi, art. 128. Cfr. M. Beltrani Scalia, *Relazione al Regolamento generale per gli Stabilimenti Carcerari* cit., p. 45.

⁵⁰ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari* cit., Capo VI, § 13, art. 129.

⁵¹ Ivi, art. 130.

⁵² Ivi, artt. 47 e 52, La Commissione visitatrice era composta di diritto dal sindaco del comune o da un assessore da lui delegato, che ne aveva la presidenza, dal procuratore del Re, dal parroco che si prendeva cura dello stabilimento. La componente eletta era composta da due cittadini nominati uno dal prefetto della provincia e uno dal procuratore generale del distretto della corte d'appello. Nelle sezioni femminili la componente eletta poteva essere scelta tra persone di sesso femminile.

⁵³ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari* cit., Capo VI, § 13, artt. 99 e 100.

⁵⁴ Ivi art. 332. L'ammonizione veniva fatta a voce dal direttore alla presenza di un impiegato o del comandante, capoguardia o capo sorvegliante.

⁵⁵ Ivi, art. 398.

⁵⁶ A. Doria, *I Riformatori Governativi italiani. Notizie storiche e statistiche e di cronaca*, Roma 1907, pp. 13 ss.

più oculatamente le attitudini di coloro che avrebbero dovuto provvedere all'educazione e all'istruzione dei corrigendi. Le conquiste della pedagogia e della sociologia, le esperienze degli altri Paesi e le risoluzioni dei Congressi penitenziari internazionali dovevano trovare concreta applicazione nel trattamento dei giovani ricoverati⁵⁷.

Solo attraverso il miglioramento fisico, morale e intellettuale della gioventù si sarebbe potuto ottenere un miglioramento della società. Il delitto si poteva combattere solo con la prevenzione e con l'educazione: «Educhiamo i discoli, i vagabondi, i traviati, e avremo prevenuto il reato»⁵⁸.

Il 3 luglio 1904 veniva emanata la legge n. 138 *Relativa al personale tecnico ed amministrativo degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, a quello di custodia degli Stabilimenti carcerari e di disciplina e sorveglianza dei Riformatori*⁵⁹. Ma una svolta nella riforma del sistema carcerario minorile arrivava con il successivo *Regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei Riformatori governativi*. Voluta dal Direttore Generale Doria, ed emanato il 22 dicembre 1904, esso sostituiva la parola «disciplina», presente nel titolo della precedente legge, con il termine «educazione», maggiormente conforme ai nuovi ideali sociali e alle nuove istanze pedagogiche di cui la riforma voleva essere espressione⁶⁰. Al censore, capo del personale di educazione e di sorveglianza, veniva affidata la cura e la disciplina dei corrigendi. A lui spettava il compito non soltanto di garantire che nessun recluso si sottraesse alla scuola e al lavoro, ma anche di raccogliere le informazioni necessarie – retroterra familiare, condotta passata, andamento presente, etc. – a «correggere i difetti», «guidare gli istinti», «educare al bene» l'animo dei ricoverati. Il censore aveva inoltre la responsabilità di vigilare sull'operato degli istitutori preposti a mantenere la disciplina e l'ordine

⁵⁷ Atti parlamentari Camera dei deputati (d'ora in poi Apc), Leg. XX, 3^a sess., *Discussioni*, tornata del 13 marzo 1900, pp 2527-2528, il deputato Calissano chiede ai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione che, di fronte al disastro prodotto dalla gestione delle case di correzione «passassero queste dall'Amministrazione carceraria alla Pubblica Istruzione» affinché sul concetto di punizione prevalesse quello di educazione. Dello stesso tenore la discussione parlamentare del 1901, cfr. Apc Leg. XXI, 1^a sess., *Discussioni* II tornata del 25 giugno 1901, pp. 5795, Cfr. inoltre D. Izzo *Da Filippo Franci alla riforma Doria* cit., pp. 322 ss.; O. Morici, *La questione dei Riformatori in Parlamento*, «Rivista di discipline carcerarie», 25 (1900), p. 109-111.

⁵⁸ Ivi, p. 109.

⁵⁹ Cfr. G.U. del 13 luglio 1904 n. 163.

⁶⁰ Il nuovo regolamento venne pubblicato nella G.U. del 9 febbraio 1905 n. 33.

all'interno dei Riformatori⁶¹. È oltremodo indicativo della nuova temperie culturale che lo stesso «personale di disciplina e sorveglianza» dovesse «penetrarsi del principio che quello dell'educatore non è semplicemente un ufficio da adempiere, ma una missione da compiere»⁶².

Il 1° settembre del 1905 veniva varato un progetto di regolamento sperimentale indirizzato a tutti i direttori dei Riformatori del Regno che sostituiva tutti i regolamenti interni adottati localmente, unificandoli, e soprattutto impostava il carcere per minori su un modello esplicitamente pedagogico, che incentrandosi sia all'educazione sia all'istruzione del ricoverato, mirava «per gradi, e con praticabilità lodevole di norme, alla formazione del sentimento morale e a quello del carattere»⁶³. Il 10 novembre 1905 una nuova disposizione di legge stabiliva la separazione e la distinzione dell'amministrazione dei Riformatori da quella degli stabilimenti carcerari⁶⁴. Il 24 marzo 1907 Giolitti licenziava il Regio Decreto che approvato dal guardasigilli Emanuele Orlando istituiva il regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei Riformatori – senza peraltro introdurre significative novità rispetto alla legge del 22 dicembre 1904 –⁶⁵.

Il 18 settembre 1907 veniva finalmente pubblicato il regolamento per i Riformatori governativi, che conclusa la fase sperimentale entrava in vigore *de jure* dal 3 ottobre dello stesso anno⁶⁶. Nella nuova normativa si

⁶¹ Regolamento del 22 dicembre 1904 n. 716 *Regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi*, artt. 84-87, i compiti del censore e del vice-censore resteranno inalterati anche nella successiva legge del 24 marzo 1907. Per essere ammessi a ricoprire i nuovi incarichi occorre avere un'età compresa tra i 24 e i 35 anni, possedere la patente d'insegnante elementare, o – ma soltanto in via subordinata – la licenza ginnasiale o tecnica, o ancora – con lo stesso valore di queste – la licenza dalle Regie Scuole Pratiche di Agricoltura

⁶² Ivi, artt. 90-92. Anche i compiti dell'istitutore resteranno inalterati nella successiva legge del 24 marzo 1907.

⁶³ Cfr. la Circolare n. 66, 31 agosto 1905, Ministero dell'Interno, Direz. Gen. Delle carceri, Gabinetto, *Regolamento per i riformatori governativi*, che precede il progetto di regolamento sperimentale. Cfr. inoltre: F. Miceli-Picardi, *Riformatorio riformato*, in «Il vecchio Aniene» 26 (1905). Sul regolamento sperimentale cfr., A. Doria, *Relazione a S. E. il Ministro dell'Interno sul regolamento per il personale di educazione e sorveglianza dei Riformatori governativi*, «Rivista di discipline carcerarie», 30 (1905), pp. 33-45; P. Vasto, *Il nuovo regolamento per i Riformatori governativi*, «Rivista di discipline carcerarie», 30 (1905), pp. 334-341; B. Montesi *Questo figlio a chi lo do?* cit., pp. 139-140.

⁶⁴ La Legge del 10 novembre 1905 n. 572 veniva pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1905 n. 292.

⁶⁵ Rd del 24 marzo 1907, n. 227, Che approva l'annesso regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei Riformatori.

⁶⁶ Cfr. G.U. 18 settembre 1907, n. 222; Rd del n. 606 del 14 luglio 1907, Che approva l'unito regolamento per i Riformatori governativi; cfr. inoltre Circolare n. 4856-E-14, 30 settembre

continuava a far dipendere i Riformatori dal Ministero dell'Interno, «salva l'ingerenza dei prefetti in ordine alla sorveglianza e alla tutela dei pubblici servizi secondo le vigenti leggi»⁶⁷.

Doria, ispirato nella stesura del regolamento dalla massima di Ruggero Bonghi «educare è amare», considerava la nuova normativa come una vera e propria espressione d'amore («amor lo mosse e amor lo fa parlare, ond'esso è la guida, il consigliere, l'amico di tutti: degli educandi e degli educatori») ⁶⁸.

I nuovi riformatori erano «governati» dal direttore con l'assistenza di un vice-direttore. Insieme si occupavano dell'amministrazione, dell'economia, dell'educazione e della disciplina all'interno dell'istituto. Il direttore doveva essere un esempio di virtù, nella vita tanto pubblica quanto privata, e doveva «inspirare ogni sua azione al concetto educativo che impersona ed esplica nel governo dell'istituto affidatogli». Aveva il compito di esercitare con amorevole sollecitudine tutte le proprie mansioni, affinché i corrigendi potessero vedere in lui un «padre affettuoso, sebbene austero, curante con vigile pensiero la loro sorte»⁶⁹.

Il giovane “pericolato” fin dal primo istante del suo ingresso nell'istituto veniva preso in carico da figure preposte alla sua educazione: «dal noviziato all'assegnazione nelle squadre, dall'ammissione nella scuola alla scelta del mestiere», era costantemente seguito, vigilato e sottoposto a indagini accurate che avevano lo scopo di agevolare i precettori nel processo di rieducazione. I ricoverati venivano ripartiti sulla base dell'età in «squadre», composte da non più di quindici giovani, e affidate a un istitutore. L'assegnazione alla «squadra» serviva a iscrivere i fanciulli alla «classe prima di esperimento», per poi essere promossi alle classi succes-

1907, *Regolamento pei Riformatori*, Ministero dell'Interno, Direz. Gen. delle carceri, e dei riformatori, Ufficio affari generali, e Doria (1907), pp. 25-26.

⁶⁷ Rd del n. 606 del 14 luglio 1907 cit., Cap. I, Scopo destinazione e divisione dei Riformatori, art. 4. Il Riformatorio governativo poteva ospitare tre categorie giuridiche, tutte ugualmente meritevoli di cure «sagge e affettuose»: i minorenni traviati ribelli all'autorità paterna (art. 222 del Codice civile); gli oziosi e i vagabondi (in forza dell'art. 114 della legge di Pubblica Sicurezza); i «ricoverati in seguito a delitti commessi senza discernimento» e i «giudicabili minori dei 14 anni» non precedentemente condannati per delitti (artt. 53 e 54 del Codice penale), e artt. 1-2.

⁶⁸ A. Doria *I Riformatori Governativi italiani* cit., p. 25, con riferimento a R. Bonghi, *Sentenze scritte per le sue figliuole d'Anagni*, Firenze 1869, p. 27. Nell'istituto d'Anagni, da lui fondato (1889), Bonghi insegnava a «lavorare coll'esempio, ad educare colla parola»: ed egli stesso «colla sapienza della mente e dell'amore educava». Cfr. P. Boselli, *I Discorsi di Ruggero Bonghi per la società Dante Alighieri*, Di Stefano, Santa Maria Capua Vetere 1920, pp. LXIV-LXV.

⁶⁹ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. II, § 3, artt. 12-14 e 20.

sive – la «classe seconda comune» e la «classe terza di distinzione» – sulla base dei punteggi attraverso la condotta e l'applicazione nello studio e nel lavoro. Vi era poi una «quarta classe straordinaria di punizione» per quanti si dimostravano refrattari al disciplinamento⁷⁰.

L'istruzione civile era obbligatoria per tutti i ricoverati minorenni. Essa seguiva i programmi della scuola elementare pubblica: un ciclo unico senza fronzoli, finalizzato a fornire strumenti minimi di sopravvivenza, e accompagnato da un'educazione morale che serviva a inculcare l'amore per il lavoro e la determinazione all'apprendimento di un mestiere (a partire dal 1891 il lavoro era diventato obbligatorio in tutti gli istituti penitenziari e correzionali)⁷¹. Non sorprende dunque che l'istruzione industriale fosse considerata lo scopo prioritario del ricovero e la finalità assoluta dell'educazione riformatrice⁷². Parallelamente, come l'istruzione civile anche l'educazione professionale doveva abituare i fanciulli alla subordinazione, all'obbedienza e al rispetto del principio di autorità. La legge si prefiggeva l'obiettivo d'«infondere nell'animo dei ricoverati l'amore dell'ordine, il sentimento della disciplina e il rispetto verso i superiori»; di «obbligare tutti i ricoverati a un lavoro che sia adatto alla loro età alle condizioni di famiglia, ai loro precedenti, al loro avvenire»; d'«impartire la istruzione civile, morale, religiosa industriale con lo scopo di facilitare un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono»⁷³. I giovani «licenziati» dalla scuola elementare potevano intraprendere gli studi secondari, a patto però che i relativi costi fossero coperti dalle famiglie, che dovevano essere obbligate a sostenere ogni spesa concernente libri,

⁷⁰ Ivi, Cap. IV, § 2 artt. 70-71, dalla «prima classe di esperimento» si poteva passare alla «seconda classe comune» dopo tre mesi con votazioni mensili che andavano da un minimo di 7 punti ad un massimo di 10. Dopo altri tre mesi si poteva passare alla «classe terza di distinzione» con un punteggio consecutivo di 8 punti nella media mensile. Era compito del direttore riassumere ogni mese le votazioni del censore, del cappellano, dei maestri elementari e dei maestri d'arte, completarle con un suo giudizio personale, e disporre dei passaggi di classe. Il censore votava sulla base delle proposte degli istitutori preposti alle squadre, per la condotta disciplinare; il cappellano per la condotta morale; il maestro elementare per la condotta a scuola e per il profitto nell'istruzione, il maestro d'arte per il progresso nel mestiere. Tutti i voti venivano annotati in appositi registri.

⁷¹ Cfr. M. von Seydel, *Polizia di sicurezza*, «Biblioteca dell'economista», 15 (1892), pp. 375; G. Curli, e A. Bianchi, *Le nostre carceri e i nostri Riformatori. Come sono e come dovrebbero essere*, Milano 1902, pp. 16-19.

⁷² Cfr. A. Doria *I Riformatori Governativi italiani* cit., pp. 33-34; A. Giorgianni, *La pedagogia nei Regi Istituti di correzione*, Messina 1907, pp. 13-14, D. Izzo *Da Filippo Franci alla riforma Doria* cit., pp. 326-332; G. De Sanctis, *Come ho educato i discoli*, «Rivista di discipline carcerarie», 27 (1902), pp. 260-261.

⁷³ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. IV, § 3, art. 75; § 4 art. 86. Cfr. B. Montesi *Questo figlio a chi lo do?* cit., p. 143.

cancelleria, onorari dei professori, e via dicendo⁷⁴.

I maestri addetti all'istruzione erano due per le scuole elementari, uno per il disegno, uno per l'educazione fisica, un altro ancora per le lezioni di musica riservate agli studenti della «classe terza di distinzione», e infine un ultimo maestro per la scuola dei pompieri⁷⁵. Questi insegnamenti non dispensavano dall'obbligo di frequentare le scuole industriali, e anzi costituivano una ricompensa per gli allievi distintisi attraverso una buona condotta. Per l'insegnamento elementare i maestri dovevano attenersi, oltre che ai programmi ministeriali, anche alle norme stabilite localmente dal direttore⁷⁶.

Nei riformatori le lezioni in aula dovevano durare almeno un'ora e mezza, tutti i giorni feriali, escluso il giovedì. Solo in casi eccezionali, previa autorizzazione ministeriale, la lezione poteva essere tenuta «provvisoriamente» dall'istitutore. Per farsi assistere nelle attività il maestro poteva scegliere i «monitori» fra i giovani più istruiti. Era previsto lo «studio camerale», ossia uno studio individuale imperniato sullo svolgimento dei compiti assegnati e sull'allenamento nella lettura, che sotto la vigilanza attenta di istitutori scrupolosi non poteva protrarsi per più di un'ora e mezza⁷⁷. Una ulteriore scuola di declamazione guidata da istitutori con competenze adeguate attendeva gli studenti particolarmente meritevoli sotto il profilo dell'«intelligenza» e della «condotta»⁷⁸.

Un contributo non trascurabile proveniva dalle conferenze che si tenevano nei giorni di festa o nel tempo destinato alla ricreazione e agli esercizi fisici: discorsi di facile e rapida assimilazione «che producono un salutare risveglio del sentimento e delle sensibilità morali», esposizioni chiare su temi che spaziavano dalle scienze naturali alla storia alla letteratura, dalla religione all'antropologia, dalla morale all'educazione⁷⁹.

⁷⁴ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. IV, § 6, art. 94. Cfr. A. Giorgianni, *La pedagogia nei Regi Istituti di correzione*, Messina 1907, pp. 15-16: «Nella scuola complementare di perfezionamento si apprendevano nozioni di lingua italiana, fisica, geografia astronomica e politica, scienze naturali, francese, contabilità, diritti e doveri. I programmi semplici e brevi erano ispirati al bene pratico ed utile che di maggior vantaggio può essere per i giovani che si dedicano al commercio e alle industrie».

⁷⁵ V. Lombardo, *Intorno ai Riformatori Governativi*, Palermo 1906, pp. 10 *passim*.

⁷⁶ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. II, § 9, artt. 30-31.

⁷⁷ Ivi, § VI, art. 92.

⁷⁸ Ivi, art. 105.

⁷⁹ Ivi, art. 96. Cfr. Archivio Centrale di Stato (d'ora in poi ACS), Roma, Ministero Interno, Direzione Generale carceri e riformatori (1896-1905), b. 4. Cfr. inoltre G. De Sanctis, *Come ho educato i discoli*, «Rivista di discipline carcerarie», 27 (1902), pp. 259-261 e F. Forni, *Le conferenze nei riformatori*, «Rivista di discipline carcerarie», 27 (1902), pp. 285-289.

L'anno scolastico cominciava il 1° settembre e si concludeva il 15 luglio: seguivano a ruota gli esami di profitto, mentre quelli di riparazione cadevano a settembre. Le licenze così ottenute avevano l'ordinario valore legale⁸⁰.

Oltre all'«istruzione civile», s'insegnavano la ginnastica e gli esercizi militari – che dovevano conferire al fanciullo un «portamento dignitoso e marziale», infondendogli «caldi sentimenti di patriottismo» e preparandolo ai doveri di soldato e di cittadino; il disegno – che doveva trasmettere «ordine e armonia», e così preparare ai «futuri lavori di artigiano e professionista»; la musica – «arte speciale di cui si giovarono i Greci per assuefare il popolo all'ordine e all'obbedienza delle leggi» –; il canto corale – che «raffina e addestra i mezzi vocali e rinvigorisce gli organi respiratori concorrendo a un benefico svolgimento fisico» –⁸¹. Tutte queste scuole, sapientemente alternate e temperate, avevano lo scopo di distrarre e insieme d'indurre «virtù allettatrici tali da cancellare ogni meno lodevole abitudine»⁸².

Il tempo dedicato all'istruzione civile era di gran lunga inferiore al tempo dedicato all'educazione professionale e ogni singolo momento della giornata era scandito da un orario a cui tutti dovevano uniformarsi.⁸³ Il 1° luglio 1907 quasi tutti i ricoverati nei sette Riformatori governativi – Bologna, Napoli, Pisa, Roma, Tivoli, Boscomarengo, Santa Maria Capua Vetere, San Lazzaro Parmense e Torino – frequentavano le scuole elementari, per un totale di 1525 iscritti: indubbiamente un successo⁸⁴. Questi istituti erano considerati delle vere e proprie «cliniche morali» per la correzione, istruzione e formazione di nuovi cittadini⁸⁵. L'insegnamento scolastico non poteva prescindere dall'educare moralmente, il maestro raccontando un fatto «ne farà scaturire una conseguenza educa-

⁸⁰ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., art. 89.

⁸¹ A. Giorgianni, *La pedagogia nei Regi Istituti* cit., pp. 14-17; A. Doria, *I Riformatori Governativi italiani* cit., p. 31. «La scuola di musica si fa nel tempo della ricreazione e dura non meno di un'ora e mezza al giorno, le lezioni di disegno sono tre per settimana, ognuna un'ora e mezza: quelle di canto corale hanno logo la domenica e durano un'ora».

⁸² Ivi, p. 30.

⁸³ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. IV, § 5 art. 87. Un'ora era dedicata alla pulizia, un'ora per i tre pasti, un'ora e mezza per la scuola, sei ore per il lavoro, un'ora e mezza per lo «studio camerale», due ore e trentacinque minuti per la ricreazione e due ore e venticinque minuti per gli «esercizi» e i «movimenti». Le restanti otto ore dovevano essere dedicate al riposo

⁸⁴ A. Doria, *I Riformatori Governativi italiani* cit., pp. 30-32. Facevano eccezione appena 24 giovani, «da poco ammessi».

⁸⁵ Ivi, p. 11.

tiva»: la storia doveva educare all'amore per la patria, la geografia alla conoscenza degli usi e costumi dei vari popoli, la grammatica a esprimersi con chiarezza e a svolgere con semplicità e grazia le proprie idee⁸⁶. E anche la religione – materia impartita dal cappellano – doveva essere educatrice, e, valendosi della fede, doveva influire sulla morale e sui costumi per rendere il fanciullo migliore⁸⁷. Doria assegnava al cappellano il compito di «procurare che le tendenze religiose assurgano ad alte idealità di bene astratto e di virtù morali»⁸⁸.

Per le fanciulle il regolamento prevedeva un personale di educazione di sorveglianza composto esclusivamente da suore. La madre superiora esercitava lo stesso ruolo del censore, sostituendosi invece al cappellano per la valutazione. Dall'insegnamento civile al disegno al canto corale, tutto era in mano a figure di religiose, su cui incombeva anche la responsabilità di quell'istruzione professionale che aveva lo scopo di rendere le fanciulle abili «nell'esercizio di un mestiere», oltre che addestrarle al disbrigo delle faccende domestiche da svolgere all'interno della casa di reclusione⁸⁹. La questione della religiosità dei Riformatori femminili fu oggetto di dibattito più ampio, ben oltre la tradizionale cerchia gli studiosi di questioni carcerarie: tante emancipazioniste ebbero a bollare l'educazione impartita nei Riformatori femminili come anacronistica, una «falsa educazione» troppo distaccata dalla «pratica delle abitudini» e dalla «forza dell'esempio», inadatta a preparare alla vita dopo il carcere. Nell'ottica emancipazionista soltanto un Riformatorio laico poteva sperare di riuscire a trasformare una minorene discola in una donna savia, libera e virtuosa⁹⁰.

⁸⁶ A. Giorgianni, *La pedagogia nei Regi Istituti di correzione* pp. 66-67.

⁸⁷ *Ibidem*. Sul cappellano cfr. inoltre Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. I § 8 artt. 28-29 sull'istruzione religiosa Cap. IV, § 8, art. 116.

⁸⁸ A. Giorgianni, *La pedagogia nei Regi Istituti di correzione* 67.

⁸⁹ Rd del 14 luglio 1907 n. 606 cit., Cap. IV, § 14 artt. 166-167.

⁹⁰ Sul dibattito intorno alla presenza delle suore nelle carceri italiane ottocentesche, oltre a S. D'Alessandro, *Discussioni sui Riformatori femminili*, «Rivista di discipline carcerarie», 35 (1910), pp. 17-20, anche S. Trombetta, *Punizione e carità. Carceri femminili nell'Italia dell'Ottocento*, Mulino, Bologna 2004; F. Mele, *Un rifugio all'onestà, l'internamento delle minori nell'Italia dell'Ottocento*, in *Piccoli delinquenti. Il trattamento della devianza minorile dal Settecento ad oggi*, a cura di A. Nieddu, Franco Angeli, Milano 2021, pp. 85-99. In particolare, sul contributo delle emancipazioniste cfr. E. Montini, *Studio di riforma educativa dei riformatori femminili italiani*, Orvieto 1910: Erminia Montini firmò per il Consiglio nazionale delle donne italiane un progetto di riforma dei riformatori femminili in cui auspicava che la correzione mirasse a educare le ragazze nella coscienza materna. Di diverso parere era la fondatrice dell'asilo Mariuccia (1904) Ersilia Majno Bronzini, che invocava la non confessionalità del sistema educativo dei Riformatori di Stato e la ne-

Dallo studio delle esperienze maturate nell'Italia dei primi regolamenti per l'istruzione in carcere dei minori traviati traspare qualche piccola conquista. Sul piano teorico, il timore di finire per alimentare le capacità criminali del giovane recluso era stato gradualmente superato, ed era stato sostituito dalla fiducia di poterne fare uno strumento volto alla rieducazione morale e al reinserimento in società. Sul piano pratico tanto rimaneva indubbiamente da fare, e d'altra parte non si può negare che ancora agli inizi del Novecento i Riformatori governativi sparsi qua e là nella penisola restassero più luoghi di pena che luoghi di redenzione, e che l'istruzione impartita tra quelle mura asfittiche fosse finalizzata a formare onesti lavoratori prima che cittadini consapevoli. Il ritardo delle riforme riguardanti la giustizia minorile italiana doveva emergere clamorosamente all'indomani dell'emanazione in Inghilterra di quel Children Act (1908) che tanti giuristi, pedagogisti e psicologi italiani non avrebbero tardato ad assumere come modello, ispirandovisi per tanti anni a seguire.

cessità di creare «a titolo di esperimento uno o più istituti laici in cui il sistema educativo possa essere in armonia ai bisogni della vita moderna, dove l'educazione stessa informata ai principi di morale pedagogica sia capace di formare delle piccole traviate donne coscienti e savie, libere e virtuose sull'argomento. A riguardo E. Majno Bronzini, *Assistenza alle fanciulle*, Atti della 1ª Sottocommissione, Commissione Reale per lo Studio dei provvedimenti contro la delinquenza dei minorenni, vol. II, Roma 1912, pp. 223-251.